



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere-Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

TRATTAMENTO
DATI PERSONALI -
illecito
amministrativo -
indicazioni di
associazioni di
categoria - buona
fedele - principi

Ud.14/09/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11120/2021 R.G. proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
((omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro
(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

che la rappresenta e difende



-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERN (omissis) depositata il 15/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

Nel maggio 2009 venne notificato alla (omissis) a (omissis) (omissis) un verbale di contestazione amministrativa della guardia di finanza per violazioni al d.lgs. n. 196 del 2003 (*breviter*, codice privacy), artt. 161 e 163 in relazione agli artt. 13, 37 e 38, per aver effettuato, da epoca anteriore al 1°-1-2004, trattamenti di dati personali senza la prevista notificazione al Garante della privacy (nelle forme e secondo le modalità stabilite) e per aver reso agli interessati un'informativa non comprendente tutti gli elementi richiesti dal Codice. Ciò a fronte del trattamento di dati personali posto in essere sul proprio sito Internet (omissis) mediante un *form* accessibile tramite gli appositi link dei (omissis) al fine di consentire agli utenti la prenotazione di visite mediche.

All'esito di tale verbale il Garante, esaminate le difese della società, emise un'ordinanza-ingiunzione a carico della stessa, comminando le sanzioni di 6.000,00 EUR per la violazione dell'art. 161 d.lgs. 196/03 ("*Omessa o inidonea informativa all'interessato*") e di 20.000,00 EUR per quella dell'art. 163 d.lgs. cit. ("*Omessa o incompleta notificazione*").

La casa di cura propose opposizione dinanzi al tribunale di Salerno.

Nella resistenza del Garante il tribunale ha accolto l'opposizione in parte, limitatamente cioè al profilo dell'omessa notificazione del trattamento dei dati, perché ha ritenuto che la condotta, per quanto



pacifica, fosse connotata da buona fede, avendo la società omissis la
notifica in ottemperanza alla circolare del 25-2-2004 della associazione
di categoria (omissis) secondo
la quale le associate dovevano considerarsi esonerate, appunto, dal
relativo obbligo.

Il Garante ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un
unico motivo, al quale la Casa di cura ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa
applicazione dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981, perché ai fini della buona
fede, quale causa di esclusione della responsabilità per illeciti
amministrativi, occorre che vi sia il riscontro di elementi positivi idonei
a indurre un errore incolpevole; cosa che può esser ritenuta in presenza
di un'assicurazione di liceità di una condotta proveniente dalla pubblica
amministrazione, ma non dinanzi a posizioni assunte da semplici
associazioni di categoria.

II. - Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla
controricorrente, non è volto a una rivalutazione del merito della
fattispecie. E' incentrato, invece, su una critica di diritto correlata alle
modalità di apprezzamento della buona fede quale asserito fondamento
di un errore scusabile.

In base all'art. 3 della l. n. 689 del 1981, nelle violazioni cui è
applicabile una sanzione amministrativa *"ciascuno è responsabile della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
colposa"*, e *"nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa"*.

La censura del Garante, evocando la violazione di tale norma
sostanziale (l'art. 3 appena citato), ne contesta l'esegesi ai fini della
premessa maggiore del sillogismo svolto dal giudice del merito in ordine
all'errore scusabile; sicché rispetto a essa non sono né pertinenti, né
fondati i riferimenti del controricorso a un presunto difetto di specificità.



III. - Il motivo di ricorso è fondato.

Il tribunale di Salerno ha ritenuto che la condotta omissiva della casa di cura fosse connotata da buona fede perché la richiamata circolare dell'associazione di categoria (omissis) aveva "sicuramente ingenerato nei destinatari il convincimento di liceità della propria condotta, avendo precisato che erano esonerati dall'obbligo di legge tutti i soggetti che operavano diagnosi e cura dei pazienti limitando l'obbligo di notifica Centri di fecondazione assistita".

La motivazione è semplicistica, perché ai fini dell'esonero da responsabilità per l'illecito amministrativo non basta il convincimento ingenerato dal parere di un'associazione di categoria, ma è necessario accertare la mancanza di colpa dell'autore della violazione.

Le associazioni come (omissis) sono e restano organismi privati, che sebbene muniti (anche) del compito di illustrare agli associati il senso di norme di legge non esonerano affatto gli associati medesimi (come il tribunale sembra ritenere) dal dovere di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri.

Non è dunque ravvisabile l'errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nelle ipotesi in cui l'inosservanza di tali adempimenti sia stata determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni (v. Cass. Sez. 3 n. 4015. 2001, Cass. Sez. 3 n. 2467-01).

IV. - Ulteriormente va ricordato che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, nel dire che per le violazioni amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa.

Sull'autore grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa, e l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume rilievo solo in



presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato.

Ciò tuttavia alla specifica condizione che l'errore sia incolpevole e inevitabile, siccome determinato da un elemento estraneo alla condotta e non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (v. per varie applicazioni Cass. Sez. 1 n. 11253-04, Cass. Sez. 1 n. 10477-06, Cass. Sez. 1 n. 11012-07; ma anche successivamente Cass. Sez. L n. 16320-10, Cass. Sez. 6-2 n. 19759-15, Cass. Sez. 2 n. 33441-19).

La sentenza impugnata, nel suo banale ragionamento, confligge con tali principi, sicché va cassata con rinvio per nuovo esame.

Il giudice del rinvio, che si designa nel medesimo tribunale di Salerno in diversa composizione, si atterrà di contro ai principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Salerno anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 14 settembre 2023.

Il Presidente

